

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S. M.I "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" - MISURA "RSA APERTA".**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale nel Comune di BOLOGNA (BO) in VIA Cristina da Pizzano n. 5, CF e P.IVA 03772490375, nella persona del Sig. Pietro Segata, nato a TRIESTE (TS) il 26/04/1967 C.F. SGTPT67D26L424Z, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

- Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;

- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare

la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di

anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non

autosufficienza;

- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per

l'accesso e la fruizione alla misura;

- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per

l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale

(PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il

monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

- Regione Lombardia con la D.G.R. XI/7758 del 28/12/2022 ha

confermato:

- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2023;

- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche

di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è

compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti

i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti

responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica

degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;

- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura

pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da

rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, nel 2023 non deve

essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine

del riconoscimento delle prestazioni.

accreditate secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro

regionale delle strutture accreditate;

- con nota del 11/12/2023, acquisita agli atti con protocollo n. 0140884,

l'ente gestore "COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA'

COOPERATIVA" ha presentato istanza di voltura dell'accREDITAMENTO

dell'Unità d'Offerta "RSA SAN GIACOMO" (cudes 322004772), sita in Via

Silvio Pellico n. 3 - Vedano Olona (VA), mediante subentro nelle

autorizzazioni in capo all'ente gestore "IL GABBIANO SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS";

- L'ente gestore "IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

è parte nel contratto sottoscritto in data 29/06/2023 per l'erogazione di

prestazioni sociosanitarie di RSA Aperta presso la "RSA SAN GIACOMO"

(cudes 322004772), con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023, in

proroga fino al 30/04/2024.

- con deliberazione ATS n. 79 del 07/02/2024 si prende atto del possesso

dei requisiti previsti dalla normativa di settore con riguardo alla istanza in

trattazione, si esprime parere positivo in ordine alla voltura

dell'accREDITAMENTO dell'Unità d'Offerta "RSA SAN GIACOMO" (cudes

322004772), a favore dell'ente "COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE

- SOCIETA' COOPERATIVA", attribuendo mandato alla S.C. Rapporti

Giuridici ed Economici con gli Erogatori Sanitari e Sociosanitari di

procedere alla sottoscrizione del contratto per l'erogazione di prestazioni

sociosanitarie rese dall'Unità d'Offerta in argomento, a far tempo dal

perfezionamento della voltura dell'accREDITAMENTO in parola ex comma 5

dell'art. 15 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

- con DGR n. XII/2036 del 18/03/2024, la Giunta di Regione Lombardia ha

approvato la variazione dell'accREDITAMENTO dell'Unità d'Offerta

		sociosanitaria "RSA SAN GIACOMO" (cudes 322004772) dall'ente cedente
		"IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" a favore
		dell'ente cessionario "COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE -
		SOCIETA' COOPERATIVA", a decorrere dal 18/03/2024, dando mandato
		alla Direzione Generale Welfare di aggiornare il Registro regionale delle
		unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
		- l'aggiornamento del Registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie
		accreditate è avvenuto in data 18/03/2024;
		- il soggetto gestore cessionario per la struttura
		- "RSA SAN GIACOMO" con sede operativa in VIA SILVIO PELLICO 3 -
		VEDANO OLONA, - CUDES 322004772 (solo accreditata)
		è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è
		disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla Misura "RSA Aperta".
		- con deliberazione ATS n. 780 del 21/12/2023 è stata disposta la proroga
		dell'impegno di spesa dei contratti delle Unità di Offerta sociosanitaria
		della rete consolidata e della Misura "RSA Aperta" per il periodo 01/01-
		30/04/2024;
		-con nota a firma congiunta, acquisita agli atti ATS con protocollo n.
		38293 del 28/03/2024, integrata con successiva nota, acquisita agli atti
		ATS con protocollo n. 45405 del 17/04/2024, i Rappresentanti Legali di
		"IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" e
		"COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA"
		hanno formalizzato la definizione dei rapporti contabili fra l'ente gestore
		uscente e il subentrante;
		si conviene e si stipula quanto segue

## **Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA Aperta.

La Struttura non mette a disposizione posti letto per interventi di "sollevio" a favore di persone affette da demenza.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

## **Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare si impegna a:

a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;

b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;

c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);

d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;

e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;

f. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;

g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non

correttamente rendicontate;

h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;

i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;

j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;

k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;

l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;

m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;

n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

### **Articolo 3. Compiti della ATS**

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa

ai consumi dei propri residenti.

L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati relativi all'intero territorio.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

#### **Articolo 4. Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono



cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge a:

- **Persone con demenza:** presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;

- **Anziani non autosufficienti:** età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2023 in euro 4.000, da considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

#### **Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione**

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

#### **Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

#### **Articolo 7. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

#### **Articolo 8. Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità dal 18/03/2024 sino alla stipula del nuovo

contratto.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 - 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Per effetto della voltura dell'accreditamento i valori di produzione per il periodo di proroga sono indicati nell'allegata scheda budget.

### **Articolo 9. Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

### **Articolo 10. Trattamento dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

**Articolo 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto

gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

### **Articolo 12. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

### **Articolo 13. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA

l'Ente Gestore

IL DIRETTORE GENERALE

Il Legale Rappresentante

Dott. Salvatore Gioia

Pietro Segata

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. lgs. 117/2017.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Codice CUDES 322004772

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data CONTESTUALE

Validità dal 01/01/2024

al 30/04/2024

Riferimenti provvedimento ATS

Deliberazione N. 79 del 07/02/2024

STRUTTURA

Tipologia Misura RSA Aperta

Denominazione RSA SAN GIACOMO

ENTE GESTORE

Denominazione sociale COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA

Comune sede legale BOLOGNA (BO)

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza) Sig. Pietro Segata

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato 5.161,00  
di cui € 747,00 riconosciuti al gestore uscente

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA  
Il Direttore Generale  
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE  
Il Legale Rappresentante  
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Sig. Pietro Segata